



*Tribunale amministrativo regionale  
della Campania  
Sede di Napoli*

*Relazione sull'attività del Tribunale amministrativo regionale  
del  
Presidente Vincenzo Salamone*

*in occasione dell'inaugurazione  
dell'Anno Giudiziario*

**2023**

## **Indirizzi di saluto**

Nell'aprire, insieme ai Colleghi del Tribunale amministrativo regionale della Campania, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, desidero salutare i Parlamentari presenti, le Autorità civili, militari e religiose, i Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), i Magnifici Rettori delle Università ed i rappresentanti del mondo accademico, gli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, i Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali.

Un sentito e cordiale saluto e ringraziamento per la sua presenza al Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa Presidente Salvatore Mezzacapo, nostro organo di autogoverno, al Segretario Generale della Giustizia amministrativa Presidente Michele Corradino e alla segretaria delegata per il Consiglio di Stato Giulia Ferrari e al rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

In questo saluto associa il Segretario generale Gianfranco Vastarella e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale della Campania.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce per noi un momento di verifica dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza.

Stato della Giustizia che sottoponiamo all'attenzione di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati, ma anche all'attenzione dei cittadini ai quali vogliamo dare conto dell'attività

svolta, dei risultati conseguiti e dei problemi che ci troviamo quotidianamente ad affrontare.

Un ricordo vorrei rivolgere al compianto presidente Franco Frattini, la cui scomparsa prematura ha lasciato un vuoto nella Giustizia amministrativa.

Un ricordo personale mi lega alla Sua Persona in quest'anno trascorso in Consiglio di presidenza.

Veramente una Persona unica per gentilezza, cultura e straordinaria umanità.

## **La giurisdizione amministrativa sul territorio**

La Costituzione delinea un giudice amministrativo come giudice della funzione autoritativa della pubblica amministrazione ed in particolare quando agisce nell'esercizio del potere e quindi del potere pubblico, anche quando questo "incroci" diritti fondamentali.

Questa ricostruzione lo pone al centro dei rapporti tra poteri pubblici e soggetti di diritto.

Una collocazione "centrale", perché il giudice "intercetta" tutte le situazioni in cui vi sia esercizio di un potere pubblico, che varia a seconda della latitudine consentita dall'ordinamento positivo ai poteri pubblici.

Inoltre è un giudice che si trova inserito in un circuito di "formazione del diritto", nazionale e sovranazionale.

Svolge in tale contesto un ruolo centrale nel processo di costruzione dell'ordinamento, significativamente definito "diritto giurisprudenziale".

Il giudice amministrativo si sforza di fornire una tutela effettiva e piena a ogni situazione giuridica, secondo legge o perfino contro la legge ordinaria, quando questa non sia conforme alla Costituzione o al diritto europeo.

A tali poteri non può non corrispondere un'assunzione di responsabilità, che, non potendo, ovviamente, ricadere nel circuito di legittimazione politica, deve trovare altrove la sua fonte di legittimazione.

E tale fonte va individuata, da un lato, nell'affinamento e nella padronanza della tecnica, dall'altro, nella seria costruzione di un sistema di riferimento etico e deontologico, capace di arginare ogni forma di arbitrio che possa

derivare dall'esercizio della discrezionalità giudiziaria e, soprattutto, ogni forma di condizionamento, anche apparente, che possa offuscare l'immagine di terzietà, o più semplicemente di serietà, del giudice.

In cinque decenni di vita degli organismi di giustizia amministrativa di primo grado (articolati su uffici giudiziari unici in ambito regionale con sedi nei capoluoghi e, soltanto, possibilità di istituzione di sezioni decentrate secondo il chiaro dettato dell'art. 125 della Costituzione) il mondo è certamente cambiato e la stessa giustizia amministrativa nella sua complessiva articolazione, attraverso un lungo percorso, ha conquistato stabilmente un ruolo di primo piano nell'ordinamento.

La società italiana, non solo quella del diritto, pure contrassegnata da mutamenti epocali sviluppati attraverso stadi successivi, non è più quella degli anni settanta (ai cui inizi il giudice amministrativo di primo grado è stato istituito, a completamento della attuazione del principio costituzionale che garantisce un Stato delle Autonomie).

Il sistema italiano nel nostro settore è caratterizzato da un costante incremento di tempestività delle pronunce e, quindi, da una sensibile riduzione dei tempi di durata dei processi, ormai saldamente attestati su standard europei.

Detta tendenza è stata ulteriormente accentuata dalle misure di attuazione del progetto di riduzione dei tempi massimi di durata dei processi, fissata nel PNRR in 3 anni.

Anche la "qualità" tecnica delle decisioni della Giustizia amministrativa si è affinata, prestandosi particolare attenzione alla diffusione della conoscenza delle decisioni giurisdizionali anche in ambiti diversi da quelli tradizionali.

## **Semplificazione ed effettività della tutela giurisdizionale.**

Il processo e i suoi attori operano in un apparato complesso: oggi – più che in passato – caratterizzato dalla necessità di apportare innovazioni nell'organizzazione e nell'espletamento delle proprie funzioni.

La staticità e l'inefficienza della giustizia possono qualificarsi quali veri e propri problemi strutturali del nostro ordinamento, derivandone un forte scoraggiamento verso gli investimenti (pubblici e privati) e, conseguentemente, un aumento esponenziale del costo creditizio e una diminuzione del livello occupazionale generale.

Inefficienza che si traduce – inevitabilmente – in ineffettività della tutela giurisdizionale, contravvenendo a quanto sancito dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. e, a livello sovranazionale, nel Trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992), nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Lisbona, 2007-08) e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le riforme della giustizia, seppur nelle diverse specificità dei singoli interventi, si sono caratterizzate per l'obiettivo comune di mirare all'implementazione di strumenti atti a “velocizzare” i processi decisionali e ridurre il contenzioso arretrato, senza soluzione di continuità con il processo di semplificazione dell'azione amministrativa nel suo complesso, volto a rendere effettivo il disegno costituzionale di buon andamento.

Dopo la digitalizzazione del processo è nella istituzione dell'Ufficio per il processo la più importante e recente innovazione.

L'ufficio del processo viene a inserirsi in un ambito sistemico nel quale il Legislatore ha individuato diversi meccanismi per la rapida definizione del processo, derogatori rispetto al processo ordinario.

L'obiettivo ambizioso si sta via via realizzando, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti).

Tra i compiti affidati, particolarmente importante è la funzione di supporto al magistrato nel compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

In particolare, l'Ufficio del processo è articolato in otto strutture operative, una per ciascuna Sezione interna, composte dai funzionari addetti a ciascuna segreteria giurisdizionale di sezione, nonché dai Tirocinanti assegnati ai Magistrati di ciascuna Sezione interna.

I funzionari componenti dell'Ufficio del processo hanno proceduto – e procedono – ad un'analitica ricognizione dei fascicoli effettivamente pendenti presso la Sezione di appartenenza, redigendo appositi prospetti ed interfacciandosi con il Presidente della Sezione medesima. Al suddetto lavoro si accompagna la rilevazione periodica della variazione delle pendenze *de quibus*, in termini assoluti e percentuali.

Ancora, con cadenza settimanale, i funzionari addetti all'Ufficio del processo procedono a chiudere i fascicoli definiti, nonché a monitorare i fascicoli sospesi, interrotti o in attesa di perenzione, segnalandoli al Presidente della Sezione; ai medesimi funzionari spetta altresì il compito di individuare i fascicoli più risalenti nel tempo, per i quali è stato disposto più di una volta rinvio, segnalandoli al presidente ai fini di una sollecita fissazione.

A far data dall'incardinamento dei suddetti funzionari nella pianta organica di questo Ufficio, sono state celebrate, nel corso del 2022, 25 udienze dedicate allo smaltimento dell'arretrato nell'ambito del PNRR, definendo – per tale via – 950 affari.

## **Andamento del contenzioso**

I ricorsi depositati nell'anno 2022 sono stati 6.214, rispetto ai 5.644 dell'anno 2021, per un dato complessivo pari a 570 ricorsi in più, che corrisponde ad un incremento pari al 10,10%.

Nello specifico, l'incremento più significativo ha riguardato i ricorsi in materia di Servizio Sanitario Nazionale ove, a fronte di 102 ricorsi depositati nel 2021, si è registrato un incremento dei giudizi in siffatta materia pari al 452%.

Altro dato significativo è da ricercarsi nei ricorsi in materia di Concorsi pubblici, ove si ravvisano circa 154 ricorsi depositati nel 2022, a fronte di un solo ricorso nell'anno precedente, con un aumento di 153 unità in un solo anno.

Si segnala, inoltre, un aumento di ricorsi depositati nel 2022 anche in materia di Accesso. Dalle statistiche emerge un dato degno di nota: a fronte di 295 ricorsi depositati nel 2021, si è assistito, per il 2022, ad una variazione in aumento pari al 44,41 % in tema di accesso.

Rilevanti incrementi sono, altresì, da ravvisarsi in materia di Appalti pubblici, ove si è passati da 292 ricorsi iscritti al ruolo nel 2021, ad una variazione in aumento pari al 5% per i ricorsi depositati nel 2022.

A tale dato va affiancato quello dei giudizi in materia di Istruzione, ove si registra un implemento statistico dei ricorsi introitati nel 2022 pari a circa il 60% in più, rispetto ai pur numerosi 244 ricorsi depositati nel 2021.

Un ulteriore elemento significativo è da individuarsi in un ampliamento dei giudizi in materia di Beni Paesaggistici per il 2022, ove si evidenziano circa 40 ricorsi, rispetto a 0 giudizi nella stessa materia per l'anno passato.

Cospicuo, appare, anche il contenzioso in materia di Enti pubblici in genere, ove si segnalano circa 669 ricorsi depositati per l'anno 2022, rispetto ai 32 giudizi nella medesima materia per l'anno 2021, con una variazione in aumento di 637 giudizi.

Pur rilevante appare il dato che si registra per la materia Urbanistica, ove emerge una percentuale in aumento dei ricorsi depositati nel 2022 pari a 46 unità rispetto al 2021, nonché in materia di



giudizi avverso il Silenzio della Pubblica amministrazione, ove si è passati da 6 giudizi nel 2021 a circa 114 ricorsi depositati nel 2022.

Degno di nota risulta anche la macro-area dei giudizi in materia di Previdenza e Assistenza, ove – a fronte di nessun ricorso depositato nel 2021- si è passati, per il 2022, a circa 79 ricorsi introitati innanzi a questo Tribunale.

Si ravvisa, altresì, un aumento del contenzioso per il 2022 per i ricorsi che coinvolgono la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Personale militare, ove si evidenziano rispettivamente 34, 29 e 40 ricorsi depositati nell'anno 2022, con un considerevole aumento rispetto alle statistiche dell'anno 2021, così come in materia di Pubblica Sicurezza, ove possono individuarsi circa 49 ricorsi nel 2022, con un aumento, rispetto al 2021, di 18 unità.

Si è proceduto alla pubblicazione nel 2022 di 6.861 sentenze (con un incremento di 180 sentenze rispetto all'analogo periodo del 2021), nonché di 214 ordinanze presidenziali (34 in più rispetto all'anno 2021) e di 612 decreti cautelari, con un aumento di 51 unità rispetto all'anno 2021.

Si segnala, inoltre, che le pendenze sono diminuite, passando da 11.220 ricorsi pendenti al 31.12. 2021, a 9.931 ricorsi pendenti al 31 12.2022.

Il lavoro profuso con impegno dai magistrati e dal personale ha consentito il raggiungimento nel 2022 di importanti risultati.

L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale è in linea con le norme in materia di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi certi e con l'obiettivo raccomandato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di riduzione delle pendenze.

## Aspetti organizzativi

Il Tribunale è parte del plesso che fa capo al Consiglio di Stato, organo di rilievo costituzionale, e costituisce, per dimensioni e contenzioso, il secondo tribunale d'Italia con 8 sezioni e 40 magistrati (dal 2024, 10 sezioni e 50 magistrati).

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, ha sede presso lo stabile denominato “*Palazzo Pierce-Ex Hotel De Londres*”, un edificio rappresentativo dell’architettura napoletana del 1800 che appartiene al Demanio Pubblico dello Stato.

L’immobile fu progettato dall’architetto Giovan Battista Comencini e costruito tra il 1895 e il 1899.

Il palazzo è considerato primo importante esempio dell’”art nouveau”, con una facciata di stampo neo rinascimentale.

L’immobile è concesso al TAR in uso governativo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e l’utilizzo dello stesso, che risponde pienamente alle esigenze di Istituto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Giova ricordare - anche al fine di scongiurare definitivamente quelle voci che auspicano una diversa allocazione della sede del Tribunale e la restituzione dell’immobile all’originaria funzione alberghiera - che l’attuale destinazione rientra nella strategia dello Stato volta alla razionalizzazione, riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare pubblico finalizzata a favorire la riduzione dei costi per fitti passivi e che la Giustizia amministrativa ha investito nel passato e sta investendo oggi risorse proprie (circa due milioni di euro) al fine di restituire all’immobile l’originario decoro e per salvaguardarne l’interesse storico.

In tale quadro va ricordato, tra le iniziative e gli impegni assunti nel 2022:

- una convenzione operativa con il demanio per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione degli uffici, nonché la

programmazione per il corrente anno di interventi di ristrutturazione esterna e interna dell'edificio, la cui convenzione è di prossima stipula, il tutto in attuazione dell'Accordo Quadro Consiglio di Stato - Agenzia del Demanio sottoscritto in data 30-05-2022;

- una convenzione con l'Accademia di belle arti avente ad oggetto il comodato d'uso di collezioni e di beni mobili vari per attività espositive presso la sede del Tribunale, nonché, in accordo con l'Accademia, il restauro, con un cantiere didattico in loco, degli affreschi e delle decorazioni presenti sulle pareti della ex birreria, allocata al piano terra, che ritraggono in stile liberty l'October fest;
- la disponibilità di locali concessa al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e in generale alle altre istituzioni pubbliche richiedenti, per attività convegnistica e di formazione. A tal proposito un'ottica di sinergia con gli Ordini professionali va ricordata la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (18 maggio 2022) che, nell'esprimere compiacimento per l'iniziativa di questa Presidenza di intitolare all'Avv. Prof. Giuseppe Abbamonte la sala del piano terra del T.A.R. Campania – Napoli (ex birreria), ha manifestato l'intendimento di donare una targa che sarà installata all'esito della ristrutturazione interna dei locali e del restauro delle pitture murali, per i quali sono in corso le procedure propedeutiche all'avvio dei lavori.

Nel corso del 2022 il numero di magistrati in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, si è ridotto di una ulteriore unità rispetto al precedente anno (da 39 a 38 unità) ripartiti tra le otto sezioni interne, con due Sezioni, la IV e la V, costrette ad operare ad organico ridotto di quattro Magistrati.

Purtroppo, l'organico dei magistrati in servizio è notevolmente inferiore a quello di diritto, in considerazione dei 49 posti previsti in pianta organica.

Un incremento potrà aversi all'esito della assunzione dei vincitori del concorso tuttora in atto a posti di Referendario.

Il personale amministrativo del Tribunale, diretto dal Segretario Generale, dott. Gianfranco Vastarella, è costituito nel 2022, a fronte di una pianta organica complessiva di 79 unità, da 25 funzionari amministrativi, 1 funzionario informatico, 15 assistenti amministrativi, 1 assistente informatico, 11 operatori e 8 ausiliari (di cui 1 in comando), e da un militare della Guardia di Finanza, per un totale di 63 dipendenti.

Nonostante la carenza del personale, è possibile riconoscere standards di efficienza elevati e dare atto che il rapporto tra qualità del lavoro svolto e risorse applicate mantiene mediamente livelli ottimali.

L'incremento degli organici consentirebbe il riequilibrio dei carichi di lavoro e una minore frammentazione delle mansioni. In esito alle procedure di reclutamento connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel corso del 2022 si è avuta altresì l'assunzione a tempo determinato di nove funzionari amministrativi e di cinque assistenti informatici, che sono stati destinati all'Ufficio del processo di questa sede, articolato con D.P. n. 14 del 9 agosto 2021 in otto strutture operative, una per ciascuna Sezione interna, ed adeguato nell'organizzazione e nell'attività alle «Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa» adottate con DPCS 28 luglio 2021.

Sul piano dei costi di gestione della struttura, le spese sostenute nel 2022 risultano, per quanto riguarda le somme liquidate agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, pari ad € 38.080,47.

Sotto tale profilo, le istanze di ammissione al patrocinio si sono attestate a n. 163 domande, rispetto alle 134 dell'anno precedente. Le istanze accolte sono state n. 58, mentre quelle respinte sono state n. 3. Le istanze per le quali, invece, si è reso necessario disporre l'istruttoria sono state n. 37, quelle concluse con provvedimento di non luogo a provvedere n. 37 e quelle dichiarate inammissibili n. 17.

Il tutto per un totale di n. 152 decreti decisorii pubblicati nel corso dell'anno 2022, comunicati ai difensori via pec ed inseriti nei relativi fascicoli telematici.

Si evidenzia che una sostanziale percentuale di domande è correlata a giudizi concernenti cittadini extracomunitari, e la restante parte a giudizi di varia natura, tra cui emerge la materia dell'attività scolastica.

Con riguardo ai costi di funzionamento (acquisizione di beni e servizi) sono state sostenute spese per € 398.578,83.

Sono stati emessi nel 2022, al 31 dicembre, n. 2118 inviti al pagamento e incassati € 1.507.417,36.

Sono stati formati n. 24 ruoli per un totale di € 1.109.133,00.

## **Aspetti relativi alla attività giurisdizionale con specifico riguardo al territorio della Regione Campania.**

### **P.N.R.R. e processo amministrativo**

Per accedere al sistema di finanziamento europeo, il NEXT Generation EU, di valore complessivo di 750 miliardi di Euro, ogni Paese Europeo ha proposto un progetto di riforme alla Commissione Europea composto da riforme trasversali e di sistema con l'auspicio di un percorso economico di crescita e, soprattutto, sostenibile.

Gli investimenti destinati all'Italia sono pari a 191,5 miliardi di Euro.

Alle risorse da PNRR si affiancano ulteriori 30,6 miliardi di euro del Fondo Complementare PNC, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato dal Governo Italiano.

Con una prospettiva più di medio-lungo termine, il Piano affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni: i perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico.

Infine, le risorse del Piano contribuiscono a dare impulso a una compiuta transizione ecologica.

La revisione riguarda, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici come riforma “abilitante” ed in particolare la accelerazione dei tempi di definizione dei possibili contenziosi

È quindi strategico avere sia procedimenti amministrativi di aggiudicazione delle gare ben strutturati, snelli e contingentati nei tempi sia adeguati modelli processuali.

Va rilevato che il nuovo rito processuale, previsto dall’art. 12 bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, riguardante le opere ricomprese nel PNRR, concernendo qualsiasi procedura amministrativa riguardante interventi finanziati con dette risorse, è destinato a trovare applicazione in numerosi casi, ben potendo coinvolgere l’intera fase di realizzazione degli interventi, a partire dalle procedure espropriative per l’avvio delle opere, le procedure selettive degli operatori economici cui affidare la realizzazione delle opere e la loro esecuzione.

## **I contratti pubblici**

In tema di contratti pubblici, come segnalato anche nella relazione dell’anno scorso, è ancora molto radicata l’idea secondo cui la tutela giurisdizionale rappresenti un freno all’economia.

Il Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione di insediamento e di inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 ha giustamente evidenziato che “la Giustizia amministrativa è una risorsa e non un freno per l’economia, una risorsa non solo necessaria sotto il profilo costituzionale, ma...essenziale

presidio di legalità e guardiano dell'effettivo soddisfacimento degli interessi pubblici”.

Deve, infatti, rilevarsi che il rigoroso controllo della legittimità e legalità dell'azione amministrativa costituisce il mezzo principale per garantire il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, soprattutto a fronte dello storico incremento della spesa pubblica connesso all'attuazione del PNRR e al collegato rischio che dilagano i fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nella realtà solo una minima percentuale di appalti pubblici sono oggetto di contenzioso i cui tempi di risoluzione sono (secondo i dati del Consiglio di Stato 111 giorni in primo e 159 in appello).

Questo Tribunale è in linea con i tempi di definizione dei giudizi riguardanti gli affidamenti di contratti.

Del resto l'esigenza di garantire la realizzazione degli ambiziosi obiettivi di spesa posti dal PNRR sembra trovare un'adeguata risposta nella bozza di nuovo codice dei contratti elaborato in seno alla stessa Giustizia amministrativa che ha attribuito rilievo prioritario al “risultato” quale espressione del principio, oramai recepito dalla giurisprudenza amministrativa, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Non sembra, invece, affatto giustificata l'ipotesi, prospettata in alcune bozze di decreto legge pubblicate sui media negli ultimi giorni, di concentrare il contenzioso in materia di appalti per il PNRR innanzi al TAR Lazio.

Tale ulteriore competenza funzionale costituirebbe un aggravio forse insostenibile per il TAR capitolino ed entrerebbe in potenziale conflitto con il principio costituzionale dell'organizzazione regionale della giustizia amministrativa di primo grado posto dall'art. 125 della Carta costituzionale;



peraltro risulterebbe in controtendenza con le iniziative legislative volte ad ampliare le autonomie regionali.

Varie pronunce hanno riguardato la problematica della reale concorrenzialità delle procedure per scongiurare situazioni di “cartello”.

In un’ottica pro-concorrenziale si intende favorire l'accesso delle micro imprese, piccole e medie imprese.

È stata affrontata, ma non del tutto risolta, la questione dei prezzi aggiornati alle procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione.

Altre criticità riguardano il perimetro, spesso incerto, delle cause di esclusione a contenuto “discrezionale” e disancorato da tipizzazioni normative contemplato dall’art. 80, co. 4, del codice dei contratti.

Rimane aperto il problema del controllo di anomalia dell’offerta che refluisce poi sulla corretta esecuzione del contratto.

In tali controversie, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare in concreto che la stessa, globalmente considerata, sia affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

## **Sanità**

Un importante e particolarmente delicato contenzioso riguarda la materia sanitaria, incentrata principalmente sulle controversie attinenti al rapporto tra la Pubblica Amministrazione (Regione e Aziende sanitarie) e i soggetti

autorizzati o accreditati per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nella determinazione dei limiti di spesa, si è operato il passaggio ai cc.dd. tetti "di struttura" (assegnando a ciascun centro proprie risorse, secondo il peso percentuale della produzione degli anni trascorsi), superando l'originaria impostazione, vigente da circa un ventennio, dei cc.dd. tetti "di branca", per cui tutte le strutture partecipavano fino all'esaurimento alla ripartizione del budget comune assegnato dalla Regione all'ASL.

Il Tribunale, chiamato a giudicare nel contesto dinamico dell'innovativa scelta della Regione, di considerevole impatto sociale ed economico, manterrà fede al suo costante impegno di assicurare l'equilibrata risoluzione delle questioni, avuto riguardo agli interessi pubblici e privati coinvolti, alle esigenze di tutela dei singoli e alla preservazione dell'interesse pubblico.

In molteplici pronunce è stata posta in risalto la finalità della legislazione nazionale, volta ad assicurare ad ogni persona il diritto alla salute, tenuto conto dei limiti oggettivi costituiti dalla limitatezza delle risorse finanziarie.

L'interrelazione esistente tra i soggetti coinvolti pone, dunque, a carico di ciascuno di essi obblighi di lealtà e cooperazione che, attesa l'essenzialità del diritto alla tutela della salute, sono superiori agli obblighi derivanti dall'ordinario rapporto obbligatorio.

L'esistenza di tali obblighi, se pone a carico degli operatori privati rafforzati oneri di diligenza, rende ancor più doveroso l'esercizio del potere pubblico.

## **Ordine e sicurezza e gestione delle emergenze**

La giustizia amministrativa è naturalmente chiamata a regolare situazioni di conflitto in cui almeno una delle parti è una Pubblica Amministrazione.

Su tali situazioni di conflitto ha un punto di osservazione privilegiato, potendole riguardare direttamente per come vengono rappresentate nel corso dei contenziosi affrontati.

E il conflitto insorge naturalmente, allorché la Pubblica Amministrazione titolare del potere intenda, nell'esercizio della sua discrezionalità, imporre limiti ai diritti o alle libertà dei privati al fine di mantenere l'ordine pubblico o di gestire le emergenze.

In tutti questi casi, il delicato equilibrio tra potere e diritti può essere messo alla prova.

La verifica della congruità dei provvedimenti impone un pregnante bilanciamento tra i vari interessi involti ed esclude che qualsiasi misura, pur astrattamente assunta a tutela degli interessi pubblici e finanche idonea allo scopo, sia per ciò solo legittima, dovendosi pur sempre scrutinare sotto il profilo della proporzionalità, che è confronto tra mezzo e fine.

In tal senso ogni misura deve essere, oltre che idonea a conseguire il fine desiderato, anche necessaria a tale scopo, ma soprattutto deve comportare il minor sacrificio possibile per le posizioni contrapposte.

Un ulteriore scenario, aggiuntivo, è quello ordinario in tema di gestione delle emergenze, inteso non solo a controllare gli effetti già verificati ma anche a prevenire ulteriori sviluppi del fenomeno.

I recenti fatti occorsi nell'isola d'Ischia, ma anche la cospicua riflessione ex post sulla emergenza pandemica, così come le sempre più frequenti

“emergenze ambientali”, danno conto proprio di tale duplice versante della gestione delle emergenze: per un verso, la adozione di misure emergenziale immediate volte ad eliminare o a correggere gli effetti dannosi in atto (come ad esempio, gli sgomberi, le messe in sicurezza dei luoghi e simili), per altro, misure di prevenzione rispetto a ulteriori sviluppi del fenomeno se non definitivamente risolto (nella prospettiva della ricostruzione ovvero della riqualificazione ambientale, ecc.).

Il faro resta pur sempre quello della ragionevolezza, a base dello stesso principio di proporzionalità, che è, in definitiva, il “buon senso”, criterio che ben può esser compreso al di là dei tecnicismi giuridici e di cui anche la giurisprudenza dovrebbe fare uso.

### **Le misure di contrasto della criminalità organizzata**

Il Tribunale nel corso dell'anno ha pronunciato numerose sentenze su ricorsi aventi ad oggetto le informazioni ostative antimafia adottate dagli Uffici Territoriali del Governo.

Dall'analisi dei provvedimenti antimafia adottati dalle Prefetture di Napoli, Caserta e Benevento, si ha una conferma che la camorra, l'organizzazione sistemica criminale operante nel territorio della Campania, si afferma nel tessuto sociale ed economico per la sua tendenza ad inserirsi nei settori dell'imprenditoria legale piegandone le regole e gli equilibri ai propri scopi tendenti a consolidare il proprio potere ed a perseguire il profitto.

Le organizzazioni camorristiche mostrano ormai una grande disinvoltura nel creare un vero e proprio sistema economico ramificato finalizzato, da un lato,

al riciclaggio dei proventi da attività illecite e, dall'altro, ad accumulare ulteriori risorse economiche.

Operando in contemporanea su due crinali, il mercato illecito e quello legale. In questo senso la camorra, al pari di altre organizzazioni criminali operanti in Italia, non opera alcuna separazione fra loro ma anzi ne favorisce una costante osmosi, strumentale a garantire un'ininterrotta circolazione dei flussi finanziari.

La capacità di controllo capillare nel territorio in cui operano comporta inevitabilmente un progressivo condizionamento degli insediamenti produttivi, soprattutto quelli micro, con effetti quantomeno distorsivi delle buone regole della concorrenza e del rispetto del libero mercato.

In questo senso, la normativa della documentazione antimafia si colloca a pieno titolo nell'ambito della disciplina pro-concorrenziale, dal momento che la presenza di imprese legate alla criminalità organizzata impedisce lo sviluppo di una economia di mercato.

Le misure amministrative antimafia postulano, pertanto, la necessità di un approccio "elastico" nell'individuazione della copertura legislativa affinché, tramite un continuo adeguamento degli strumenti normativi, già di per sé ampi e variegati, si possa efficacemente contrastare il rapido cambiamento dei metodi mafiosi, tenendo anche conto del complesso quadro di interessi in campo.

Il nuovo istituto della prevenzione collaborativa attua in pieno il principio di ragionevolezza che deve permeare gli istituti giuridici nel perseguimento degli obiettivi posti, individuando con equilibrio modalità idonee a conseguire il risultato voluto, incidendo su altri diritti ed interessi nei limiti in cui ciò è necessario.

## **Stranieri**

Il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui la discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di immigrazione deve realizzare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando è suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino.

In materia di immigrazione, devono ritenersi arbitrari - e quindi costituzionalmente illegittimi - gli automatismi procedurali, basati su una presunzione assoluta di pericolosità, se non rispondono a dati di esperienza realmente generalizzati.

Quanto alle vicende proprie del “titolo di soggiorno” può tuttavia distinguersi un “prima” ed un “dopo”, rilevando sul punto recentissime e nuove acquisizioni.

Avendo riguardo al “prima” ogni fattispecie (rilascio, rinnovo, revoca) è stata vagliata secondo l’approccio proprio e distintivo della materia che richiede una puntuale e decisiva attenzione a quanto acquisito dall’amministrazione in sede di riscontro dei requisiti richiesti.

Un breve cenno va fatto alla tematica della “emersione” dei lavoratori stranieri disciplinata in concomitanza con l’emergenza pandemica; al momento il contenzioso relativo ha ancora una certa consistenza e rispetto ad esso merita di esser sottolineata la tendenza per la quale, pur essendo l’iniziativa del datore, nella verifica dei requisiti prescritti il lavoratore è parte del relativo procedimento ed in esso va coinvolto in modo che possa “concorrere” nella ricerca e produzione di quanto utile all’esito positivo dell’istanza.

## **Accesso**

Con numerose pronunce sono state riconosciute le prerogative difensive, garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali nonché dalle disposizioni della CEDU.

In particolare allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all'esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l'interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.

## **Ambiente**

La realizzazione delle infrastrutture, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti all'Amministrazione competente, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli.

In materia ambientale oltre ai beni fondamentali del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, è stato valorizzato il bene primario della salute, la cui soglia di tutela giurisdizionale, nella relativa declinazione di salvaguardia dei valori ambientali, è stata anticipata al livello di oggettiva presunzione di lesione.

La tutela dell'ambiente si connota per una peculiare ampiezza nel riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in materia, in specie in tema di valorizzazione degli interessi diffusi.

## **Gestione del territorio**

Particolarmente consistente è stato il contenzioso nel settore edilizio ed in particolare di quello relativo ai numerosi abusi.

Con riguardo alla tematica del governo del territorio e della lotta all'abusivismo edilizio, sono state valorizzate le problematiche relative alle numerose richieste di condono che pervengono quotidianamente alle amministrazioni locali.

In particolare, buona parte del contenzioso ha avuto ad oggetto l'impugnazione dei dinieghi di condono edilizio ex l. n. 326/2003 (c.d. terzo condono).

Il Tribunale si è occupato, altresì, di un notevole contenzioso originato dalle impugnazioni delle ordinanze di demolizione.

Difatti, il contrasto all'abusivismo edilizio, in termini di celere definizione di tali giudizi, è rientrato tra i primari obiettivi dell'anno 2022.

In particolare, si è affrontata la questione relativa agli effetti che la presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 sortisce nei confronti dell'ordinanza di demolizione.

Ha ricevuto attenzione la tutela del soggetto comproprietario, non responsabile dell'abuso ed ignaro dell'ordine di demolizione, nei cui confronti non opera il provvedimento di acquisizione al patrimonio



comunale quale conseguenza dell'inadempimento del proprietario rispetto all'ordine di demolizione.

Numerosi sono stati anche i giudizi riguardanti i titoli edilizi, in particolare l'impugnazione degli stessi per vizi di merito e vizi formali (inerenti principalmente a carenze istruttorie e motivazionali), sia i ricorsi avverso l'annullamento in autotutela dei permessi di costruire (anche in sanatoria).

Si è poi affrontata l'annosa questione relativa alla tutela del terzo a fronte della presentazione di una SCIA edilizia.

Il fulcro delle pronunce è l'applicazione del principio di efficienza, di autoresponsabilità e di leale collaborazione che impronta i rapporti tra potere pubblico e privato che non può che valere bilateralmente, creando non solo diritti in favore dei cittadini istanti, ma anche reciproci oneri oltre che obblighi a carico di quest'ultimi e dell'Amministrazione.

## **Le concessioni pubbliche**

Nell'ambito del più ampio *genus* delle concessioni pubbliche, ha un posto di rilievo la materia delle concessioni di beni pubblici, riguardante fattispecie in cui, mediante un provvedimento amministrativo ampliativo, viene consentito l'uso di un determinato bene pubblico ad un soggetto diverso dall'amministrazione proprietaria, con rapporto disciplinato sulla base di un distinto atto convenzionale, intercorrente tra parte concedente e parte concessionaria.

In detto ambito si è assistito ad una rivoluzione copernicana, posto che si è passati dal diritto di insistenza (configurante una preferenza per il rinnovo della concessione in favore del concessionario in godimento del bene, a una

nuova formulazione dell'art. 37 del Codice della Navigazione, secondo cui nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

La descritta situazione normativa ha determinato uno stato di incertezza per gli operatori e per le pubbliche amministrazioni, integrando secondo alcuni violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva europea servizi.

Per l'amministrazione pubblica e per il giudice, nell'ambito delle rispettive competenze, appare pronosticabile il permanere della necessità di effettuare, nelle fattispecie da porsi sotto esame, concrete valutazioni circa l'applicabilità della direttiva europea c.d. servizi, escludendone la diretta funzionalità nei casi in cui non possa parlarsi nel territorio di riferimento di scarsità delle risorse naturali, di interesse transfrontaliero certo, o quando sia necessario tutelare il legittimo affidamento del titolare della concessione, risalente nel tempo, che avrebbe potuto legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti magari in epoca antecedente all'emanazione della direttiva servizi.

### **Istruzione pubblica**

Di particolare rilievo è stato il contenzioso in tema d'istruzione sia per quanto riguarda il numero dei ricorsi iscritti a ruolo, sia per quanto riguarda la varietà e la complessità delle tematiche giuridiche affrontate.

Numerosi i provvedimenti in materia di mancata assegnazione di ore di sostegno, da parte degli istituti scolastici, agli alunni dichiarati portatori di handicap, spesso in situazione di gravità.

A fronte di tali, ed assai numerose, richieste di assegnazione di un sostegno adeguato, da parte delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, tale da garantire appieno il diritto allo studio e l'integrazione scolastica dei predetti minori, si registra infatti, con notevole frequenza, una dotazione di insegnanti specializzati, da parte del Ministero dell'Istruzione, insufficiente alla relativa copertura annuale.

Sempre sul versante della stessa istruzione pubblica si assiste, inoltre, ad un considerevole contenzioso, in tema d'impugnativa degli esiti dei concorsi ordinari o straordinari, banditi dall'Amministrazione scolastica e in tema di reclutamento del personale dello Stato; nell'ambito del quale contenzioso i ricorrenti, in prevalenza, lamentano, a seconda dei casi, l'esclusione dalle relative procedure concorsuali, ovvero l'assegnazione, all'esito delle stesse, di punteggi, inferiori a quelli dai medesimi vantati.

Altro settore di interesse in tema di pubblica istruzione, è costituito dall'ampio e variegato contenzioso, in tema d'impugnative concernenti la mancata ammissione degli studenti alla classe successiva, ovvero il mancato superamento degli esami, conclusivi dei cicli d'istruzione.

Sul versante, poi, delle scuole private, il Tribunale si è occupato, frequentemente, di controversie in materia di erogazione dei contributi statali, previsti in favore delle scuole paritarie convenzionate, ovvero di rigetto, da parte del Ministero dell'Istruzione, di istanze di riconoscimento dello status di scuola paritaria ad Istituti scolastici privati.

## **L'uso degli algoritmi nell'esercizio della funzione pubblica**

Il Tribunale si è occupato dell'uso delle nuove tecnologie nella formazione dell'atto amministrativo, con riferimento al provvedimento adottato mediante algoritmo, indicando altresì criteri per la sindacabilità della decisione in tal modo assunta.

Una decisione ha annullato un provvedimento con il quale veniva revocato un precedente atto di ammissione a contributi pubblici in agricoltura, in virtù dell'applicazione di un algoritmo di calcolo della misura spettante, diverso rispetto a quello sulla cui base i contributi erano stati concessi; algoritmo rimasto tuttavia opaco nonostante le richieste rivolte all'amministrazione per conoscere la sua formulazione.

La pronuncia parte dalla considerazione che il ricorso alla funzione algoritmica all'interno del procedimento amministrativo non è vietato, neppure in relazione ai procedimenti caratterizzati da discrezionalità, a condizione che si rispettino determinati requisiti, derivanti sia dai principi di diritto interno che dalle norme del diritto europeo che, in quanto formulate in maniera generale, sono applicabili sia a decisioni prese da soggetti privati che da soggetti pubblici.

Va rilevato come il ricorso alla funzione algoritmica importi indubbi vantaggi in termini di miglioramento dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, consentendo la gestione di un elevato numero di domande in poco tempo, specie nei procedimenti c.d. seriali, caratterizzati da una moltitudine di richieste rispetto alle quali occorre verificare la sussistenza di requisiti predeterminati, con ciò implementando la qualità della decisione e non solo la sua tempestività.

Inoltre si ritiene idoneo a diminuire le distorsioni derivanti da errori umani o cattiva amministrazione, conducendo ad un risultato dall'esito invariabile e non influenzabile da margini di soggettività.

Tuttavia la pronuncia affronta anche l'aspetto connesso al rischio che l'utilizzo dell'algoritmo conduca ad una riduzione delle garanzie procedurali, dal momento che per l'attuazione di queste ultime la legge sul procedimento continua a prevedere la necessità di una componente umana (c.d. *human in the loop*) che mantenga il costante controllo del procedimento.

Il Tribunale ha, pertanto, affermato come l'utilizzo dell'algoritmo nella formazione della decisione amministrativa non può incidere su tali garanzie, tra cui assume primaria importanza il rispetto del principio di trasparenza, che non può essere soppresso né ridotto per la presenza di un algoritmo all'interno dell'iter procedimentale, richiedendosi in tal caso una "declinazione rafforzata del principio di trasparenza", intesa come piena conoscibilità della regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Invero la caratterizzazione multidisciplinare dell'algoritmo implica la necessità che lo stesso sia non solo conoscibile, ma anche comprensibile, nel senso che la formula tecnica va corredata da spiegazioni che la traducano nella regola giuridica sottesa, rendendola leggibile anche al profano.

La pienezza ed effettività del sindacato importa invero che, in caso di decisione robotizzata, si deve contemplare la possibilità che sia il giudice a dover svolgere per la prima volta sul piano umano le valutazioni e gli accertamenti fatti in via automatica dell'amministrazione, valutando la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti.

## **Etica e giustizia**

I procedimenti giudiziari devono essere imparziali, altrimenti ledono la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla verità, alla giustizia, ad una convivenza democratica e civile.

La persona, quale soggetto di diritti, è un *prius* rispetto all'ordinamento: è in virtù dell'esistenza della persona che l'ordinamento giuridico sussiste nel suo complesso.

Infatti, rispetto alla norma, l'essere della persona e i suoi valori si pongono sempre necessariamente come un *prius* e non già un *posterius*.

Nel procedimento giudiziario è necessario che vi sia il riferimento primario a criteri di ordine morale, che richiede di essere esplicitato sul piano applicativo come limite esterno alle regole che governano il processo, il cui utilizzo deve comunque avvenire secondo i canoni della correttezza e della buona fede processuale, del fair play processuale, ossia in modo tale da non alterare in concreto il paritario contraddittorio tra le parti, ricorrendo all'inganno o ad atti di mistificazione.

La persona, il rispetto della sua dignità e dei suoi valori devono rimanere sempre il fine di qualsiasi atto, e quindi anche dell'atto giudiziario.

Tre sono gli obblighi morali del giudice: lealtà, imparzialità, scelta della soluzione giusta.

Data la delicatezza del procedimento giudiziario, bisogna osservare che la cultura del dubbio che, nel mondo del diritto, oltre alle norme e al sistema, ha investito anche il fatto, deve suggerire cautela e indurre al dialogo nell'impossibilità di fare previsioni circa la decisione del giudice.

Questa relatività si scorge in tutti e tre gli obblighi morali che ogni giurista dovrebbe assumere responsabilmente: lealtà, imparzialità, giustizia.

La lealtà deve essere supportata dal dovere di fedeltà e di verità.

Il buonsenso ci aiuta a ricercare la massima correttezza nei comportamenti, l'appropriata scelta e utilizzo delle parole nei discorsi, a rispettare il prossimo, a sospendere il giudizio e considerare prudentemente fatti e circostanze e, quindi, l'individuazione della soluzione giusta.

Con la capacità di utilizzare il buonsenso è possibile raggiungere decisioni giuste per tutti, correggendo la parzialità del diritto.

L'etica del buonsenso è la base, è l'insieme delle regole della condotta umana senza cui le virtù fondamentali difficilmente possono trovare compimento.

La giustizia è una di queste virtù, forse la più importante.

Da questa condizione deriva che, per chi esercita una funzione giurisdizionale, obblighi e doveri prevalgono sempre rispetto ai diritti.

## **Conclusioni**

Nel corso dell'anno 2022 si è avviato un processo di riorganizzazione del Tribunale con la finalità di garantire trasparenza, efficienza e tempestività della funzione giurisdizionale.

Detto percorso sarà proseguito nel 2023 in un quadro processuale in un contesto di riforme che investe la Pubblica Amministrazione.

Siamo consapevoli di operare in un contesto non sempre facile in cui le richieste di giustizia rivolte al Tribunale costituiscono il rimedio estremo del cittadino e soprattutto di quello più debole.

Il Giudice amministrativo non recederà dallo svolgere il ruolo di garanzia che gli hanno affidati i Padri costituenti e con questo obiettivo dichiaro aperto l'anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale della Campania.





# T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

## STATISTICHE ANNO 2022

### GRAFICI E TAVOLE

- TAV. 1: RICORSI DEPOSITATI NEL 2021 E NEL 2022
- TAV. 2: SENTENZE PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022
- TAV. 3: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022
- TAV. 4: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022
- TAV. 5: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022
- TAV. 6: DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2021 E NEL 2022
- TAV. 7: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2021 E NEL 2022
- TAV. 8: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2021 E NEL 2022
- TAV. 9: RICORSI PENDENTI ANNI 2021 E 2022
- TAV. 10: RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2022
- TAV. 11: RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2022
- TAV. 12: RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI  
DAL 1974 AL 2022
- TAV. 13: PENDENZA GENERALE DAL 1974 AL 2022
- TAV. 14: SENTENZE PUBBLICATE DAL 2012 AL 2022
- TAV. 15: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2022
- TAV. 16: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2022
- TAV. 17: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2022
- TAV. 18: DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2022
- TAV. 19: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2022
- TAV. 20: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2022


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
NAPOLI**

**TAV. 1**

**RICORSI DEPOSITATI NEL 2021 E NEL 2022**

ANNO 2021	ANNO 2022	VARIAZIONE	%
5644	6214	570	10,10%

**GRAFICO RICORSI DEPOSITATI 2021/2022**



**MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI NEL 2021 E NEL 2022**

ANNO 2021	ANNO 2022	VARIAZIONE	%
829	872	43	5,19%


## RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2021/2022

CLASSIFICAZIONI	2021	2022	VARIAZIONE
ACCESSO A DOC.	295	426	131
AGRICOL. E FORESTE	42	7	-35
AMBIENTE	45	53	8
ANIMALI	0	10	10
ANTICHITA' E BELLE A.	0	3	3
APPALTI PUBBL. S.e F.	292	306	14
ARMI	116	90	-26
AUTORIZZ. e CONCESS.	301	185	-116
BENI PAESAGGISTICI	0	40	40
CACCIA E PESCA	1	2	1
CARABINIERI	38	28	-10
CITTADINANZA	1	6	5
COMMERCIO, ARTIGIAN.	70	52	-18
COMUNE E PROVINCIA	57	68	11
CONCORSI	1	154	153
DEMANIO STAT. E REG.	98	57	-41
EDILIZIA, URBANISTICA	1.306	1.214	-92
ELEZIONI	85	10	-75
ENTI PUBBL. IN GENER.	32	669	637
ESECUZ. DEL GIUDICATO	1.330	855	-475
ESPROPR. X PUB. UTIL.	49	48	-1
FARMACIA	9	15	6
FORZE ARMATE	23	0	-23
INDUSTRIA	0	12	12
INFORMATIVA ANTIMAFIA	110	47	-63
INQUINAMENTO	6	2	-4
ISTRUZIONE	244	390	146
LEVA MILITARE/MILITARI	0	40	40
MAGISTRATI	7	7	0
ORD. CONT. E URGENTI	68	42	-26
PNRR	0	1	1
POLIZIA DI STATO	30	34	4
POLIZIA PENITENZIARIA	0	29	29
PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	79	79
PROFESS. E MESTIERI	34	38	4
PUBBLICO IMPIEGO	404	51	-353
REGIONE	30	8	-22
SERVIZI PUBBLICI	61	43	-18
SERV. SANITARIO NAZ.	102	563	461
SICUREZZA PUBBLICA	31	49	18
SILENZIO DELLA PA	6	114	108
STRANIERI	280	272	-8
UNIVERSITA'	39	48	9
URBANISTICA	1	47	46
TOTALE	5644	6214	570

## RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE NEL 2021 E NEL 2022

SEZ.	2021	2022	VARIAZIONE
I	709	818	109
II	795	448	-347
III	774	523	-251
IV	626	1012	386
V	577	886	309
VI	934	1347	413
VII	546	777	231
VIII	683	403	-280
TOT	5644	6214	570

**GRAFICO RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE 2021/2022**




## TAV. 2

### SENTENZE PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022

SEZIONI	2021	2022	VARIAZIONE ASSOLUTA
I	587	599	12
II	1019	800	-219
III	705	787	82
IV	712	902	190
V	912	1110	198
VI	1167	1239	72
VII	509	571	62
VIII	1070	853	-217
<b>TOT.</b>	<b>6681</b>	<b>6861</b>	<b>180</b>

GRAFICO SENTENZE 2021/2022




## TAV. 3

### ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022

SEZIONI	2021	2022	VARIAZIONE
I	183	363	180
II	131	102	-29
III	280	171	-109
IV	142	163	21
V	251	245	-6
VI	310	297	-13
VII	199	152	-47
VIII	171	128	-43
TOT.	1667	1621	-46

GRAFICO SOSPENSIVE 2021/2022




## TAV. 4

### ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022

SEZIONI	2021	2022	VARIAZIONE
I	115	103	-12
II	294	133	-161
III	186	155	-31
IV	247	198	-49
V	189	194	5
VI	159	103	-56
VII	118	97	-21
VIII	322	245	-77
TOT.	1630	1228	-402

GRAFICO ORDINANZE COLLEGIALI 2021/2022






## TAV. 5

### ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022

SEZIONI	2021	2022	VARIAZIONE
I	90	11	-79
II	14	18	4
III	43	9	-34
IV	1	4	3
V	24	168	144
VI	1	3	2
VII	3	1	-2
VIII	4	0	-4
TOT	180	214	34

GRAFICO ORDINANZE PRESIDENZIALI 2021/2022




## TAV. 6

### DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2021 E NEL 2022

SEZIONI	2021	2022	VARIAZIONE
I	39	49	10
II	178	11	-167
III	32	45	13
IV	73	38	-35
V	184	168	-16
VI	20	36	16
VII	78	152	74
VIII	122	95	-27
TOT	726	594	-132

GRAFICO DECRETI DECISORI 2021/2022




## TAV. 7

### DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2021 E NEL 2022

SEZIONI	2021	2022	VARIAZIONE
I	42	87	45
II	43	43	0
III	77	77	0
IV	81	93	12
V	149	114	-35
VI	70	90	20
VII	56	71	15
VIII	43	37	-6
TOT	561	612	51

GRAFICO DECRETI CAUTELARI 2021/2022




# TAV. 8

## DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2021 E NEL 2022

SEZIONI	2021	2022	VARIAZIONE
I	2	0	-2
II	1	4	3
III	4	3	-1
IV	0	0	0
V	1	0	-1
VI	3	3	0
VII	0	0	0
VIII	2	1	-1
TOT	13	11	-2

GRAFICO DECRETI INGIUNTIVI 2021/2022




## TAV. 9

### RICORSI PENDENTI ANNI 2021 E 2022

2021	2022	DIFFERENZA
11.220	9.931	1.289


### GRAFICO RICORSI PENDENTI 2021/2022



## TAV. 10

### RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2022


DAL 1974 AL 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
258.085	7768	7304	7492	7425	6706	5778	6269	6773	6638	6063	5275	5256	5168	5280	5644	6214	359138



## TAV. 11

### RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2022


DAL 1974 AL 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
116.723	17482	21950	9835	28403	27373	36422	14825	11804	9208	11011	9811	8698	6562	6156	7667	7751	351681



## TAV. 12

### RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2022


DAL 1974 AL 2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
Depositati	258.085	7768	7304	7492	7425	6706	5778	6269	6773	6638	6063	5275	5256	5168	5280	5644	6214	359138
Definiti	116.723	17482	21950	9835	28403	27373	36422	14825	11804	9208	11011	9811	8698	6562	6156	7667	7751	351681



## TAV. 13

### PENDENZA GENERALE DAL 1974 AL 2022


2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
141966	131648	117002	114659	93681	73004	42826	35109	30543	27973	23347	18811	15513	14119	13243	11220	9931



## TAV. 14

### SENTENZE PUBBLICATE DAL 2012 AL 2022


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
4494	5130	5975	5090	5027	5049	6296	5060	5236	6681	6861	60899



## TAV. 15

### ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2022

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
1411	1628	1726	1920	1769	1618	1529	1599	1615	1667	1621	18103






## TAV. 16

### ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2022


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
794	878	891	852	954	1044	1094	1076	1246	1630	1228	11687



## TAV. 17

### ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2012 AL 2022


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
142	73	113	111	92	140	119	128	227	180	214	1539



## TAV. 18

### DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2022


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
31249	9746	5891	3887	6072	4564	2059	1241	702	726	594	66731



## TAV. 19

### DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2022

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
372	374	422	372	465	446	436	466	859	561	612	5385



## TAV. 20

### DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2012 AL 2022

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
20	16	3	13	13	8	17	5	7	13	11	126

